



Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 L. 865/1971 TRA COMUNE DI SETTIMO M.SE, CIMEP E ALPHAGREEN S.C.A.RL.: ATTO DI INDIRIZZO

Ufficio AFFARI ISTITUZIONALI/SEGRETERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N. 9 del 26/01/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì VENTISEI del mese di GENNAIO, alle ore 15.30, nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
SACCHI Massimo	SINDACO	SI
PROCOPIO Salvatore Lorenzo	VICE-SINDACO	SI
BIANCHI Emilio	ASSESSORE	SI
CIPRESSI Maria Giovanna	ASSESSORE	SI
FUSARI Pietro Fabio	ASSESSORE	SI
NARDI Vincenzina	ASSESSORE	SI
SANTAGOSTINO PRETINA Sara	ASSESSORE	SI

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SACCHI Massimo** Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini

OGGETTO : CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 L. 865/1971 TRA COMUNE DI SETTIMO M.SE, CIMEP E ALPHAGREEN S.C.A.RL.: ATTO DI INDIRIZZO**LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la Convenzione ai sensi dell'art. 35 - 11 comma - della Legge 22.10.1971 n. 865 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Comune di Settimo Milanese, il CIMEP e la Alphagreen S.C.A.R.L. per la concessione edificatoria su di un'area inclusa nel vigente piano di zona consortile per l'edilizia economica e popolare in territorio del Comune di Settimo Milanese, Lotto 2 SI 7bis, stipulata in data 13/02/2006 (Repertorio n. 332204 Notaio P.Sormani);

Considerato che all'art. 9 della suddetta convenzione è riportato, tra l'altro, che:

- "Gli alloggi, i boxes ed i posti auto assegnati dalla Impresa non possono essere alienati a nessun titolo, ne' su di essi puo' costituirsi alcun diritto reale di godimento, ad eccezione di quanto previsto dal successivo articolo 12, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di prima cessione. *omissis* ;

- "Su richiesta motivata e comprovata degli acquirenti, il Comune potrà concedere deroghe a tali divieti; la stessa facoltà è ammessa per il subentrante. In caso di vendita degli alloggi e relative pertinenze realizzati dall'Impresa dopo la prima cessione, sia nel primo quinquennio, sia negli anni successivi, è riservata al Comune la prelazione nell'acquisto degli stessi. *omissis*

- Trascorsi i 5 anni di cui al 1° comma, o il minor tempo in caso di deroga, la cessione degli alloggi e delle relative pertinenze, compresi boxes ed eventuali posti auto riferiti agli alloggi stessi, potrà avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti previsti dal successivo articolo 11 ad esclusione di quello relativo al reddito che sarà verificato in riferimento a quanto in vigore al momento della successiva cessione". *omissis*;

Preso atto che sono giunte all'Ente diverse richieste di chiarimenti da parte di persone sposate o conviventi more uxorio, in merito alla possibilità di cedere gli immobili ad uno dei due interessati, a seguito della cessata convivenza o della separazione;

Dato atto che il Comune non ha attualmente interesse ad esercitare il diritto di prelazione previsto dall'art. 9 della sopra richiamata convenzione, anche per motivi economici, in quanto non sono stati stanziati a bilancio somme per acquisto di alloggi;

Dato atto che il Comune in ogni caso verificherà come previsto dall'art. 9 della Convenzione il possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 della Convenzione e fisserà il valore di cessione degli immobili seguendo i criteri previsti;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 29/10/2001;

Visti i pareri resi ai sensi degli artt. 49 del D.lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati dal
Presidente;

DELIBERA

1. di dare il seguente indirizzo, in merito alla Convenzione di cui in oggetto, agli uffici comunali interessati:

- considerare i casi di separazione di matrimonio e di scioglimento della convivenza quali gravi e sopravvenuti motivi, che autorizzano l'ente a concedere deroghe, così come previsto dall'art. 9 della stessa convenzione, e ad autorizzare, alle persone che ne faranno domanda, la cessione del 50% da un intestatario all'altro;
- dare atto che il Comune non ha attualmente interesse ad esercitare il diritto di prelazione previsto dall'art. 9 della sopra richiamata convenzione, anche per motivi economici, in quanto non sono stati stanziati a bilancio somme per acquisto di alloggi;
- dare atto che il Comune in ogni caso verificherà come previsto dall'art. 9 della Convenzione il possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 della Convenzione e fisserà il valore di cessione degli immobili seguendo i criteri previsti;

2. di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE
f.to Sacchi Massimo

SEGRETARIO GENERALE
f.to M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno _____ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

dalla Residenza Municipale, li _____

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Settimo Milanese, li _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 18/8/2000 n. 267 in data _____

F.to IL SEGRETARIO GENERALE